

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 29 del 09/02/2005

Deliberazione n. 29 del 09/02/2005 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.1

La questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame si sostanzia nella legittimazione dell'Amministrazione a realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse mediante schemi procedurali differenti rispetto a quelli disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., ed in particolare dall'art. 19, che contiene una elencazione tassativa dei tipi di contratto ammessi ed esclude, con riferimento alla realizzazione di un lavoro pubblico, l'utilizzazione di differenti moduli negoziali. Al riguardo si rileva che, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di uno schema procedimentale che ricalca l'istituto della compravendita di cosa futura, il ricorso a tale istituto è da ritenersi ammissibili solo "nei ristrettissimi limiti", indicati dal Consiglio di Stato nell'Adunanza generale n. 2 del 17/02/2000, "in cui l'opera da realizzare o meglio da acquisire costituisca, secondo un ampio e motivato apprezzamento della Amministrazione un bene infungibile, con riguardo alle sue caratteristiche strutturali e topografiche, ovvero un unicum non acquisibile in altri modi, ovvero a prezzi, condizioni e tempi inaccettabili per il più solerte perseguimento dell'interesse pubblico". Ne consegue che l'Amministrazione può ricorrere all'acquisizione dell'immobile secondo il meccanismo della sopra richiamata compravendita unicamente ove si accerti - a fronte di una serie complessa di verifiche e valutazioni - la non praticabilità delle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche.